



XI LEGISLATURA



atti consiliari

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 2**

di iniziativa della Giunta per il regolamento

**Relatori Gregoris, Frattolin, Ciriani**

Presentata il 28 ottobre 2013

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

L'articolata proposta di modifica delle disposizioni regolamentari che viene sottoposta all'attenzione dell'Aula è il secondo tassello, seguirà a breve il terzo ed ultimo, di un disegno complessivo teso a rendere il Regolamento consiliare – che potrebbe ben essere definito il nostro principale “strumento di lavoro” – più semplice, efficiente ed equilibrato nel rispetto dei doveri e diritti della maggioranza e dell'opposizione.

Credo che la decisione di adeguare il Regolamento – le cui modifiche, è importante sottolinearlo, sono state approvate all'unanimità dalla Giunta per il regolamento nelle sedute del 9 e del 23 ottobre 2013 – all'inizio di questa XI legislatura sia un fatto politico di rilievo e un importante segnale di serietà da parte di tutte le forze politiche che, al riparo di un regolamento più efficiente, assicurano di volersi confrontare sui contenuti senza perdite di tempo in inutili schermaglie procedurali.

L'auspicio è che il miglioramento qualitativo del nostro Regolamento possa riflettersi anche nella produzione di leggi chiare, organiche e semplici senza le quali sarà impossibile giungere ad una vera sburocratizzazione del settore pubblico regionale.

Entrando nel merito delle modifiche proposte, ritengo che le esigenze alla base dell'adozione di questo provvedimento possano essere così sinteticamente riassunte:

1) apportare al regolamento tutte le modifiche che appaiono necessarie alla luce dell'esperienza pregressa dei lavori del Consiglio;

2) allineare il regolamento alle modifiche della legislazione regionale intervenute nel corso degli ultimi anni e in particolare quelle riguardanti la legge di contabilità;

3) da ultimo, ma non certo per importanza, introdurre alcuni elementi che dovrebbero contribuire a migliorare la qualità della produzione legislativa. A questo proposito si segnala in particolare la modifica sulla tempistica di presentazione degli emendamenti (onde evitare l'approvazione di disposizioni non adeguatamente vagliate) e la possibilità di avere un puntuale supporto della Giunta regionale sugli effetti di natura finanziaria e sulle coperture di spesa delle disposizioni in esame.

Sono certo che l'obiettivo di migliorare la funzionalità dei lavori consiliari non potrà che trovare ampia condivisione e dunque confido in una convinta approvazione da parte dell'Aula.

GREGORIS

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

Le finalità principali del Regolamento interno del Consiglio regionale sono sicuramente quelle di garantire lo svolgimento ordinato e spedito dell'attività consiliare (legislativa, di controllo, ecc.) e quella di salvaguardare la diversità di opinioni dei singoli e dei gruppi di opposizione, assicurando loro la possibilità - in Aula e nelle Commissioni - di incidere in ogni fase del dibattito.

A seguito delle modifiche intervenute sul Regolamento in occasioni diverse dal 2005 al 2010, gli uffici consiliari si sono adoperati per rilevare le varie problematiche pratiche ed interpretative emerse, senza dimenticare le necessità di adeguamento alle normative statali e regionali nel frattempo entrate in vigore o di semplificazione e pulizia di quelle norme cadute in completo disuso col tempo.

Gli stessi Consiglieri hanno maturato la convinzione che si renda necessario intervenire per ottimizzare i lavori; sia quelli più esperti, che magari hanno avuto il tempo di valutare l'impatto delle passate modifiche, sia i molti colleghi che, pur essendo alla prima esperienza, o proprio per questo, si sono scontrati con delle oggettive e, speriamo, superabili difficoltà operative o burocratiche.

Le esigenze che hanno portato a riscrivere il Regolamento sono quindi molteplici e condivise a più livelli.

La Giunta per il Regolamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento stesso, che le attribuisce il compito di proporre all'Assemblea le modifiche che l'esperienza dimostri necessarie, ha quindi proceduto alla valutazione di queste esigenze di modifica e di aggiornamento.

Fino ad oggi l'esame si è incentrato sulle norme riferite ai lavori delle Commissioni, ai lavori d'Aula, all'ammissibilità degli strumenti regolamentari, all'utilizzo di tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti e delle convocazioni ai Consiglieri, al procedimento legislativo e alle sessioni di bilancio, assestamento e rendiconto.

Come gruppo consiliare del M5S, abbiamo partecipato attivamente sia analizzando le proposte degli uffici sia rilevando le ulteriori problematiche emerse sia proponendo in maniera costruttiva delle possibili soluzioni. Mi soffermerò quindi ad illustrare le nostre proposte portate in Giunta.

Nello specifico, per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, ma anche la delega per le sedute delle stesse, abbiamo evidenziato come, se si voglia tutelare in maniera corretta le minoranze presenti in Consiglio, superando la logica del bipolarismo e delle coalizioni, non si possa limitare la rappresentatività e la possibilità di delega delle forze politiche (quelle cioè non aventi lo status di gruppo) esclusivamente a consiglieri dello stesso gruppo. Ovviamente il problema si pone per le forze politiche del gruppo misto, che potrebbero avere linee ideologiche anche molto distanti.

Per quanto riguarda la convocazione delle Commissioni, apprezziamo la possibilità di svolgere le sedute anche nelle altre sedi istituzionali e auspichiamo che in futuro si prenda in considerazione anche l'ipotesi della videoconferenza, come accade già nelle sedute legalmente valide di molti consigli di amministrazione. Sempre rimanendo nell'art. 36, una questione alla quale abbiamo voluto dare rilevanza è il divieto al contemporaneo svolgimento di votazioni in due Commissioni che da norma possono riunirsi simultaneamente. Le modifiche proposte vanno nell'ottica di rafforzare il divieto, che nell'attuale formulazione risulta poco incisivo.

Non potevamo che accogliere con favore l'informatizzazione nella trasmissione dei documenti e delle convocazioni consiliari, nell'ottica del risparmio, della razionalizzazione e dell'efficienza dei lavori; siamo altresì disponibili come gruppo consiliare a testare e sperimentare in prima persona l'efficacia di un'eventuale introduzione della firma digitale per tutti gli atti che attualmente i Consiglieri devono depositare esclusivamente in forma cartacea, auspicando, come previsto anche dalla nuova formulazione del relativo articolo, che entro breve questo diventi possibile per tutti.

Passando al procedimento legislativo, in tema di istruttoria in Commissione, abbiamo rilevato come sia auspicabile prevedere la possibilità di richiedere la scheda di analisi economico-finanziaria non solo per i progetti di legge presentati dalla Giunta ma anche per tutti gli altri, in modo da poter valutare appieno gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa di quella che si appresta a diventare una legge.

Ci siamo poi concentrati in maniera accurata sull'art. 109 del regolamento, quello cioè che si occupa della presentazione e distribuzione degli emendamenti; questo perché abbiamo riscontrato delle evidenti difficoltà di tempistica che portano a conseguenti difficoltà di preparazione ed approfondimento.

In questi mesi abbiamo imparato a nostre spese come la più volte sbandierata volontà di spostare il lavoro legislativo di modifica sostanziale di un progetto di legge nelle Commissioni, che sarebbero il luogo più indicato a tale scopo, sia stata nei fatti completamente disattesa, con il prosieguo dell'abitudine di utilizzare in maniera preferenziale l'Aula per la presentazione degli emendamenti, fino all'ultimo minuto utile, con la grave conseguenza di un mancato o parziale approfondimento di quello che si va a votare. E questo, ci spiace continuare a sottolinearlo, per un evidente abuso di questa Giunta dello strumento della dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.

Per cercare almeno in parte di ovviare a queste difficoltà abbiamo innanzitutto posto all'attenzione della Giunta del Regolamento l'articolo in questione, suggerendo delle modifiche che, grazie al dibattito stimolato, hanno portato all'attuale formulazione proposta, che prevede uno spostamento dei termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti più tutelante.

Abbiamo altresì richiesto che, nel nuovo art.124 bis che regola l'esame dei progetti di legge di semplificazione e manutenzione, sia esplicitato in maniera chiara che per tale tipologia di progetti di legge non sia mai ammessa la dichiarazione di urgenza ex

art. 90, riguardando per definizione disposizioni normative tra loro non correlate, spesso materia di competenza di più Commissioni permanenti. Non essendo stato inserito tra le modifiche che andranno oggi al voto, sarà nostra cura presentare un emendamento che vada in tale direzione.

Infine, pur comprendendo la ratio alla base della modifica portata in Giunta che prevedeva la facoltatività dell'esame in Commissione delle parti di competenza del rendiconto, ci siamo spesi per mantenere l'attuale norma, nella speranza che si cominci a dare il giusto valore a questo importante strumento di verifica dell'operato dell'amministrazione regionale.

Nel condividere sostanzialmente le restanti modifiche proposte, non possiamo tuttavia non esprimere le nostre serie perplessità in merito al secondo comma dell'art. 118 bis, disciplinante gli interventi puntuali ammissibili in sede di manovra di bilancio. Pur comprendendo che la nuova formulazione rispecchia di fatto la giurisprudenza della Corte Costituzionale, continuiamo a ritenere l'utilizzo di tale fattispecie di interventi in contrasto con i principi di democrazia, di trasparenza, di certezza del diritto, di equità di accesso alle risorse pubbliche; principi che devono essere linee guida fondamentali di tutta l'attività legislativa regionale, ma in modo ancor più specifico nella distribuzione dei fondi sempre più esigui che abbiamo a disposizione. Confidiamo quindi che l'attuale Giunta dimostri responsabilità e coerenza con quanto affermato più volte in merito al ricorso a suddetti interventi, e che quindi, pur essendo previsti dalle norme, non continuino ad essere uno strumento abusato ad ogni occasione, come si è rivelato in passato.

FRATTOLIN

## Relazione congiunta

Il regolamento interno consiliare è la fonte per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organi, previsto dall'art. 21 dello Statuto a garanzia dell'autonomia funzionale e organizzativa dell'Assemblea legislativa regionale. In base allo Statuto esso deve essere adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il regolamento interno del Consiglio regionale vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 ottobre 2005 (sostituendo integralmente il regolamento originario del 1964 e tutte le successive modifiche nel frattempo intervenute). Tale testo è stato oggetto di una prima serie di modifiche nell'ottobre del 2007 – per l'adeguamento alla nuova legge statutaria 21/2007- e di una seconda modifica del marzo 2010, sulla disciplina dei gruppi consiliari. Una terza modifica è stata recentemente approvata dal Consiglio in data 24 settembre scorso, al fine di rivedere la ripartizione delle materie di competenza delle Commissioni permanenti.

Il regolamento interno disciplina anche la procedura per le sue modifiche, conferendo alla Giunta per il regolamento il potere di “proporre all'Assemblea quelle modifiche che l'esperienza dimostri necessarie”.

In relazione a tale compito affidato alla Giunta per il regolamento, nel corso della scorsa legislatura è stata avviata una prima ricognizione delle problematiche applicative ed interpretative delle norme regolamentari emerse nei primi anni di vigenza e delle esigenze di adeguamento alla legislazione sopravvenuta.

Nella seduta del 28 agosto del 2013 la Giunta per il regolamento ha dato mandato agli Uffici consiliari di aggiornare la ricognizione degli interventi da attuare, al fine di valutare, all'inizio della legislatura, quelle modifiche suggerite dall'esperienza che possano migliorare la funzionalità dei lavori consiliari. La Giunta per il regolamento ha così intrapreso, in varie sedute svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2013, un'attività di elaborazione di modifiche regolamentari, deliberando all'unanimità nella seduta del 23 ottobre scorso di proporre all'Aula una prima serie di modifiche, con l'intesa di proseguire i lavori per affrontare le ulteriori tematiche che devono ancora essere approfondite e che saranno oggetto di successive proposte di modifica.

Le modifiche ora proposte intervengono su istituti che interessano i lavori delle Commissioni e i lavori di assemblea; l'ammissibilità degli strumenti regolamentari; l'utilizzo di tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti ai consiglieri e le convocazioni; il procedimento legislativo, con particolare riguardo alle sessioni di bilancio, assestamento, rendiconto.

Si passa ora ad illustrare nel dettaglio le modifiche proposte, precisando che la numerazione degli articoli cui si fa riferimento è quello del testo ufficiale pubblicato sul BUR e non quella del testo coordinato con lo scorrimento della numerazione utilizzato a fini interni.

Gli **articoli da 1 a 6** riguardano il funzionamento delle Commissioni.

Gli articoli 1 e 2 riguardano in particolare la rappresentanza nelle Commissioni delle forze politiche che, non raggiungendo la soglia di tre consiglieri, devono essere aggregati

nel gruppo misto. Il regolamento riconosce loro il diritto di essere presenti in ogni commissione, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare, mediante delega revocabile, da un collega dello stesso gruppo misto. La modifica proposta all'articolo 1 amplia la possibilità per tali consiglieri di utilizzare l'istituto della delega prevedendo che essa possa essere conferita anche a consiglieri di gruppi diverso dal misto. Ciò risponde all'esigenza di farsi rappresentare da colleghi di componenti politiche affini, qualora essi manchino nel gruppo misto.

Le modifiche di cui all'articolo 2 sono analoghe a quelle dell'articolo precedente, riferite però in questo caso alla sostituzione per la singola seduta. Viene inoltre abrogato il comma 4, relativo alla sostituzione reciproca tra membri dello stesso gruppo di due commissioni, in quanto norma caduta in desuetudine.

L'articolo 3 modifica l'articolo 34 del regolamento interno al fine di perfezionare gli strumenti a garanzia delle opposizioni nella formazione del calendario dei lavori delle Commissioni. Nella previsione in vigore tale prerogativa dell'opposizione è disciplinata con un mero rinvio alle norme previste per i lavori di assemblea *"in quanto compatibili"*. La norma che disciplina la riserva nei lavori di assemblea utilizza un criterio temporale, prevedendo che *"almeno un quarto del tempo complessivo disponibile per i lavori va riservato agli argomenti indicati dalle opposizioni"*. Poiché nelle Commissioni non si determina il tempo complessivamente disponibile per i lavori, né quello assegnato a ciascun argomento, si rende di fatto impraticabile una riserva definita in termini temporali come per l'Assemblea. Con la modifica proposta si riserva espressamente ai gruppi di opposizione almeno un quarto degli argomenti di cui si prevede la trattazione e, qualora il numero complessivo degli argomenti inseriti sia inferiore a quattro, almeno un argomento. Come norma di chiusura è in ogni caso mantenuto il rinvio alle norme per i lavori di assemblea *"in quanto compatibili"* e per quanto non previsto.

Un'ulteriore modifica apportata all'articolo 34, riguarda la decisione di proseguire i lavori ad oltranza e di fissare una limitazione temporale degli interventi di discussione su un progetto di legge in Commissione: tale decisione viene affidata all'Ufficio di Presidenza, a maggioranza dei componenti, ma solo quando l'Assemblea abbia già dichiarato l'urgenza del progetto di legge in questione.

L'articolo 4 modifica l'articolo 35 del regolamento per consentire, su autorizzazione esplicita del Presidente del Consiglio, lo svolgimento di talune sedute di Commissione anche in altre località della Regione diverse dalla sede istituzionale ordinaria di Trieste, qualora lo richiedano specifiche esigenze di valutazione politica correlate al territorio che vanno peraltro motivate e giustificate.

Per esigenze di operatività delle Commissioni è altresì rivista la disciplina del comma 2 dell'articolo 35, rendendo più incisivo il divieto di contemporaneo svolgimento delle votazioni in caso di riunione contestuale di due Commissioni; salvo deroga concessa preventivamente dal Presidente del Consiglio.

L'articolo 5 modifica l'articolo 36 del regolamento, che definisce le modalità di svolgimento e i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni: sono apportate delle modifiche per disciplinare i termini per dichiarare deserta la seduta, nonché per disciplinare le modalità di sospensione della seduta qualora venga meno il numero legale per deliberare. A tal proposito vale rilevare che la disposizione vigente

prevede già un numero legale per iniziare validamente la seduta di Commissione ma non precisa quanto debba attendere il Presidente della Commissione prima di dichiarare deserta la riunione. Tale vaghezza ha dato luogo spesso a controversie e dubbi interpretativi che si intende risolvere con le modifiche proposte, in base alle quali il Presidente deve attendere 30 minuti prima di dichiarare deserta la seduta, prorogabili per una sola volta di 15 minuti. Laddove invece il numero legale manchi in corso di seduta si ammette la facoltà del Presidente di sospendere la seduta per non meno di mezz'ora.

Al comma 5 è attuata solo una correzione tecnica del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni di Commissione, attraverso la sostituzione delle parole <<la metà più uno>> con le parole <<almeno la maggioranza>>. Da ultimo viene abrogato il comma 7 che impone un onere di comunicazione al Presidente degli assenti alle sedute di Commissione in capo ai Segretari Consiglieri.

L'articolo 6 modifica l'articolo 40 del regolamento interno per rendere più congruo alle esigenze funzionali il termine di trasmissione delle relazioni scritte delle Commissioni di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, portandolo da sette ad un massimo di dieci giorni, ma prescrivendo che il termine debba essere comunque fissato in modo da consentire il tempestivo inserimento dell'argomento all'ordine del giorno dell'Aula, nel caso che esso sia stato già calendarizzato dai Capigruppo, come talora avviene.

Gli **articoli da 7 a 10** riguardano i lavori dell'Assemblea ed in generale il funzionamento del Consiglio.

L'articolo 7 modifica il comma 3 dell'articolo 48 del regolamento interno che riguarda la "*Approvazione del programma e del calendario dei lavori*" della Assemblea: si chiarisce, al fine di risolvere un dubbio interpretativo che si è posto in varie occasioni, che, se non si raggiunga il quorum prescritto per l'approvazione del calendario, spetta al Presidente stabilire se e per quali argomenti l'esame debba concludersi nell'ambito delle sedute previste, proseguendo dunque i lavori ad oltranza.

Gli articoli 8 e 9 recano alcune modifiche finalizzate a semplificare la circolazione dei documenti nelle attività consiliari: in particolare le modifiche al comma 2 dell'articolo 50 rimettono alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, di stabilire un termine più breve di quello ordinario (72 ore escluso i giorni non lavorativi) che deve intercorrere tra la distribuzione delle relazioni delle Commissioni e l'inizio dell'esame in Assemblea: tale termine potrà essere abbreviato dai Capigruppo fino a quarantotto ore.

L'articolo 9, invece, in linea con le nuove istanze sulla digitalizzazione ed informatizzazione della pubblica amministrazione, propone una modalità di trasmissione e distribuzione delle relazioni e di ogni altro documento consiliare che tenga conto delle tecnologie informatiche a disposizione e stabilisce pertanto la possibilità di utilizzare tali tecnologie per gestire il flusso di atti e documenti che interessano i lavori del consiglio, purché garantiscano la provenienza e l'integrità dei documenti e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, si prevede che possano anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione. Correlativamente si stabilisce l'assegnazione a ciascun consigliere di un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle



attività consiliari. Quanto ai documenti consiliari, alle convocazioni degli organi consiliari e a ogni altra comunicazione ai consiglieri, al comma 3 è codificata la trasmissione già in uso per via telematica, in sostituzione della documentazione cartacea. Al comma 4., viene da ultimo previsto in capo all'Ufficio di Presidenza, di deliberare specifiche modalità di utilizzo degli strumenti di cui in argomento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 76 del regolamento interno per disciplinare con una norma generale, in modo univoco e più completo, le cause di inammissibilità degli strumenti previsti da diverse altre norme del medesimo regolamento (proposte emendative, mozioni, atti di sindacato ispettivo, ecc.), nonché per precisare le modalità e il soggetto competente a decidere sull'inammissibilità: tale potere viene riservato esclusivamente al Presidente, in virtù suo ruolo arbitrale, laddove attualmente il regolamento prevede soluzione diversificate (con la possibilità in taluni casi per il proponente di appellarsi all'Assemblea).

Gli **articoli da 11 a 18** recano le modifiche delle disposizioni regolamentari sul procedimento legislativo. L'articolo 11 abroga l'articolo 87 recante la previsione dell'obbligo per la Giunta regionale di corredare i propri disegni di legge di una scheda di analisi economico-finanziaria. A fronte di tale abrogazione l'articolo 12 modifica le norme sull'istruttoria legislativa prevedendo che la Commissione, su richiesta anche di una minoranza qualificata, possa chiedere alla Giunta di fornire la scheda di analisi in questione, al fine di valutare gli effetti finanziari del progetto e verificarne la relativa copertura di spesa. Tale richiesta potrà riguardare sia i progetti di iniziativa giuntale che quelli di iniziativa consiliare.

L'articolo 13 modifica le disciplina delle audizioni nell'istruttoria legislativa prevedendo, in analogia a quanto previsto per le attività conoscitive non inserite nel procedimento legislativo dagli articoli 28 e seguenti, che la decisione in merito allo svolgimento di audizioni spetti all'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di programmazione dei lavori, consentendo tuttavia agli altri membri della Commissione di proporre un'integrazione dei soggetti da audire.

L'articolo 14 introduce una disciplina dello stralcio di emendamenti o articoli aggiuntivi, codificando una prassi già consolidata pur in assenza di una previsione regolamentare. Tuttavia, al fine di garantire il diritto del consigliere ad un esame di merito delle proprie proposte emendative, si prevede che lo stralcio sia ammesso solo previo parere favorevole del proponente.

L'articolo 15, in coerenza con le modifiche apportate dal precedente articolo 10 della presente proposta e per le medesime finalità modifica l'articolo 108 del regolamento interno del consiglio regionale che riguarda più specificamente la "*Ammissibilità degli emendamenti*" attraverso un rinvio alle modalità previste dalla norma generale di cui all'articolo 76.

L'articolo 16 riguarda i termini di presentazione e distribuzione degli emendamenti in aula: viene prevista una distribuzione immediata degli emendamenti presentati il giorno antecedente la seduta di trattazione del progetto di legge a tutti i consiglieri (e non solo ai relatori e alla Giunta). Nel contempo si anticipa alla chiusura della discussione generale (e non più all'inizio della discussione del singolo articolo) il termine per la presentazione degli emendamenti in corso di seduta che ogni relatore e la Giunta possono presentare nel limite di un emendamento per articolo. Ciò consentirà una maggior approfondimento di tali

ulteriori emendamenti, pur mantenendo la possibilità di una loro presentazione in corso di seduta laddove l'esigenza di emendare il progetto emerga dal dibattito generale.

L'articolo 17, in coerenza con le modifiche apportate dal precedente articolo 10 della presente proposta e per le medesime finalità, modifica l'articolo 113 del regolamento interno, concernente gli ordini del giorno, precisando che l'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le medesime modalità di cui all'articolo 76, di disciplina generale dell'istituto delle inammissibilità, già commentato e a cui è fatto rinvio.

L'articolo 18 riscrive la disciplina del coordinamento, semplificando la procedura ed eliminando l'obbligo di comunicare all'Aula le correzioni formali apportate in sede di coordinamento.

Gli **articoli da 19 a 25** riguardano la sessione del bilancio e di assestamento: gran parte delle modifiche consistono nell'adeguamento del regolamento alle modifiche apportate nel 2008 alla legge di contabilità regionale 21/2007, allorché sono stati soppressi taluni strumenti della manovra di bilancio (il Documento di programmazione economico-finanziaria e la legge strumentale) ed è stata ripristinata l'articolazione in capitoli della legge di bilancio (mentre nella legge 21/2007 la ripartizione in capitoli delle unità di bilancio era demandata al Programma operativo di gestione approvato dalla Giunta). Inoltre viene rivisto l'articolo 118 bis sul contenuto proprio degli strumenti della manovra: si prevede, anziché la previsione diretta dei requisiti delle disposizioni da inserire nel disegno di legge finanziaria, un rinvio dinamico alla legislazione regionale in materia di contabilità. In tal modo si potranno recepire automaticamente le eventuali innovazioni che il legislatore vorrà introdurre in futuro nella definizione dei contenuti della legge finanziaria e dei criteri che presiedono all'introduzione di nuovi o maggiori spese o minori entrate nell'ambito della manovra di bilancio. Il rispetto di tali contenuti e criteri viene assicurato da un controllo demandato alla Presidenza del Consiglio nel corso della sessione di bilancio. In particolare per quanto riguarda il controllo sul testo presentato si prevede che sia la I Commissione integrata a segnalare al Presidente le norme estranee al contenuto proprio (confermando una prassi già consolidata), mentre per quanto riguarda gli emendamenti si conferma la procedura vigente, che affida al Presidente il potere di decidere sull'ammissibilità, fatta salva la possibilità dei proponenti di riformulare l'emendamento o di fornire gli opportuni chiarimenti prima della decisione presidenziale. Viene altresì confermata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina degli interventi puntuali: si prevede che tali interventi siano ammissibili purché dal testo della norma proposta o dai lavori preparatori (ad es. la relazione accompagnatoria o l'illustrazione orale dell'emendamento) risultino i criteri cui sono ispirate le scelte e le modalità di attuazione.

L'articolo 26 introduce un nuovo articolo 124 bis, che disciplina un particolare procedimento legislativo relativo a disegni di legge di manutenzione o di semplificazione: si tratta di leggi che intervengono testualmente sulla legislazione in vigore in una pluralità di materie con finalità di adeguare, correggere, semplificare l'ordinamento regionale. Finora tali leggi, pur intervenendo in materie di competenza di più Commissioni, dovevano essere assegnate alla Commissione con competenza prevalente, mentre le altre Commissioni si limitavano a dare un parere. In tal modo la Commissione con competenza prevalente si trovava ad esaminare norme che esulavano dalla sua competenza e per le quali difettava di

specifiche conoscenza del settore. La disciplina proposta invece prevede che le singole parti in cui può essere suddiviso il progetto vengano assegnate alle Commissioni di merito per le materie di rispettiva competenza, le quali devono esaminare il testo e gli eventuali emendamenti e riferire alla I Commissione. Quest'ultima deve limitarsi al coordinamento delle parti esaminate dalle Commissioni di merito (senza un riesame di merito), e a licenziare il progetto di legge nel suo complesso, nominando i relatori per l'Aula, dove il procedimento segue le regole generali.

L'articolo 27, in coerenza con le modifiche apportate dall'articolo 10 della presente proposta, modifica il comma 2 dell'articolo 155 del regolamento interno del consiglio regionale, che disciplina la procedura per rilevare e decidere sull'inammissibilità di interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti. A tal proposito si stabilisce che l'inammissibilità è rilevata dal Presidente prima di inserire all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione, comunicando ai consiglieri interessati i motivi della stessa. Tuttavia ai proponenti è in ogni caso riconosciuta la facoltà, per una sola volta ed entro il termine fissato dal Presidente, di riformulare lo strumento regolamentare, al fine di rimuovere i vizi di inammissibilità. Sulla nuova formulazione decide in via definitiva il Presidente, comunicando la decisione dell'Assemblea nella prima seduta successiva.

Gli **articoli da 28 a 34** riguardano le attività conoscitive delle Commissioni: al fine di snellire le procedure riguardanti tali attività, l'articolo 28 apporta talune modifiche all'articolo 162 bis del regolamento interno che costituisce il riferimento normativo generale di tali attività. Viene in particolare rimesso all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni il compito di decidere in merito (e non più alla Commissione), ferma restando la necessità, per le attività che comportano oneri di spesa, di acquisire le autorizzazioni di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

I successivi **articoli 29, 31, 32, 33 e 34** adeguano a tale modalità procedurale i singoli articoli riguardanti specificamente le singole attività conoscitive (consulenze, audizioni, ispezioni, richieste di esibizioni di atti e documenti, sopralluoghi). Inoltre l'art. 30 abroga l'art. 163 che prevede l'audizione degli organi di garanzia, in quanto tali audizioni possono ritenersi ammesse in ogni caso in base alla norma generale sulle audizioni.

GREGORIS

FRATTOLIN

CIRIANI

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 1

*(Modifiche all'articolo 25)*

1. All'articolo 25 del regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 ottobre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 23 del 4 novembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle forze politiche rappresentati in Assemblea. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica sono rappresentati in tutte le Commissioni. Tuttavia una forza politica può farsi rappresentare in alcune delle Commissioni, mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, da un altro consigliere del gruppo misto o di altro gruppo.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica esprimono nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri a essi appartenenti. E' fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 1.>>;

c) al comma 4 le parole <<presenti nel gruppo misto>> sono soppresse;

d) al comma 5 le parole <<presente nel gruppo misto>> sono soppresse.

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 28)*

1. All'articolo 28 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire per l'intero corso della seduta o, non più di una volta a seduta, per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. I consiglieri del gruppo misto possono farsi sostituire anche da consiglieri di altri gruppi. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38.>>;

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

- b) i commi 4 e 5 sono soppressi.

Art. 3  
(Modifiche all'articolo 34)

1. All'articolo 34 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza per la definizione del programma e del calendario dei lavori della Commissione. Il Presidente della Regione è informato della riunione e può delegare un Assessore a parteciparvi. Delle determinazioni assunte è informato il Presidente del Consiglio. Almeno un quarto degli argomenti di cui si prevede la trattazione nel programma e nel calendario dei lavori è riservato ai gruppi di opposizione; qualora il numero complessivo degli argomenti inseriti sia inferiore a quattro, almeno un argomento. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 46 e 47.>>;

- b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2 bis. Qualora l'Assemblea abbia dichiarato l'urgenza di un progetto di legge, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori della stessa, può stabilire, a maggioranza dei componenti, di proseguire i lavori a oltranza per la conclusione dell'esame del progetto di legge e può, inoltre, stabilire limiti temporali agli interventi nella discussione.>>;

c) al comma 3 dopo le parole <<nell'ordine del giorno delle>> è aggiunta la seguente: <<sedute>>.

Art. 4  
(Modifiche all'articolo 35)

1. All'articolo 35 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime e motivata dell'Ufficio di presidenza della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta nelle sedi istituzionali della Regione site in altre località del territorio regionale.>>;

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta. In caso di riunioni di due Commissioni è vietato il contemporaneo svolgimento di votazioni; salvo deroga concessa preventivamente dal Presidente del Consiglio.>>

## Art. 5

(Modifiche all'articolo 36)

1. All'articolo 36 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio. Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara deserta la seduta stessa, salva la facoltà di prorogare tale termine per ulteriori 15 minuti.>>;

b) al comma 5 le parole <<la metà più uno>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno la maggioranza>>;

c) al comma 6, infine, aggiungere le seguenti parole: <<Se la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Presidente può, per una sola volta, sospendere la seduta per non meno di mezz'ora, oppure scioglierla.>>;

d) il comma 7 è abrogato.

## Art. 6

(Modifica all'articolo 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 del regolamento interno del Consiglio regionale, è sostituito dal seguente:

<<2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine per il deposito della relazione all'Assemblea; tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa. In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

eventuali sostituiti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.>>.

## Art. 7

*(Modifica dell'articolo 48)*

1. Il comma 3 dell'articolo 48 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari non raggiunga il quorum prescritto, il Presidente stabilisce il programma e il calendario, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), indicando, altresì, gli eventuali argomenti il cui esame debba concludersi nell'ambito delle sedute previste dal calendario.>>.

## Art. 8

*(Sostituzione dell'articolo 50)*

1. L'articolo 50 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 50

*(Presentazione, annuncio e distribuzione dei documenti consiliari)*

1. Il Presidente del Consiglio riceve i documenti che devono essere sottoposti all'esame degli organi consiliari o comunque portati a conoscenza dei consiglieri ai sensi del presente regolamento. Dell'avvenuta ricezione è data notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva ovvero, se la ricezione avviene in corso di seduta, al termine della medesima. I documenti sono distribuiti a tutti i consiglieri e trasmessi dal Presidente agli organi consiliari competenti.

2. Le relazioni delle Commissioni all'Assemblea sono distribuite almeno 72 ore prima che si apra la discussione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, può stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 48 ore.>>.

## Art. 9

*(Sostituzione dell'articolo 51)*

1. L'articolo 51 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## &lt;&lt;Art. 51

*(Utilizzo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti consiliari)*

1. Per la distribuzione dei documenti di cui all'articolo 50, per le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione diretta ai consiglieri, nonché per la presentazione di documenti da parte dei consiglieri possono essere utilizzate tecnologie informatiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei documenti e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.
2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività consiliari.
3. I documenti consiliari, le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione ai consiglieri sono trasmessi di norma per via telematica all'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2, in sostituzione della documentazione cartacea.
4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.>>

## Art. 10

*(Sostituzione dell'articolo 76)*

1. L'articolo 76 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 76

*(Inammissibilità di strumenti regolamentari)*

1. Non sono ammissibili strumenti regolamentari formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. I motivi di inammissibilità sono rilevati dal Presidente e comunicati all'Assemblea. Il Presidente può invitare i proponenti a riformulare lo strumento regolamentare, entro un termine prefissato e senza sospendere la seduta, per rimuovere i vizi di inammissibilità rilevati. Sulla ammissibilità dello strumento decide in via definitiva il Presidente.>>.

## Art. 11

*(Abrogazione dell'articolo 87)*

1. L'articolo 87 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.



## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 12

*(Modifiche all'articolo 92)*

1. All'articolo 92 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<la qualità e l'efficacia>> sono sostituite dalle seguenti: <<la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Per i progetti di legge presentati che comportino oneri finanziari la Commissione, se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti, può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.>>.

## Art. 13

*(Modifica all'articolo 98)*

1. Il comma 2 dell'articolo 98 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<2. Lo svolgimento delle audizioni, l'elenco dei soggetti da invitare e il calendario delle audizioni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati tempestivamente ai componenti della Commissione che possono proporre, entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, eventuali integrazioni dell'elenco dei soggetti da audire.>>.

## Art. 14

*(Modifiche all'articolo 107)*

1. All'articolo 107 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. Uno o più articoli o emendamenti aggiuntivi presentati in Assemblea, suscettibili di costituire una normativa autonoma, possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un Consigliere o della Giunta, con le modalità di cui al comma 1, previo parere favorevole dei proponenti.>>;

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

b) al comma 2 prima delle parole <<L'approvazione>> sono aggiunte le seguenti: <<La proposta di stralcio presentata in Assemblea è posta ai voti, sentiti i relatori e la Giunta.>>

## Art. 15

*(Sostituzione dell'articolo 108)*

1. L'articolo 108 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 108

*(Ammissibilità degli emendamenti)*

1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.

2. La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.>>.

## Art. 16

*(Modifiche all'articolo 109)*

1. All'articolo 109 del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi ai relatori, alla Giunta regionale e ai Consiglieri. Qualora siano presentati emendamenti a scalare, vengono distribuiti solo quelli che la Presidenza intende porre in votazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro il termine della discussione generale, ciascun relatore e la Giunta regionale possono presentare rispettivamente non più di un emendamento o articolo

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

aggiuntivo, di contenuto omogeneo per ciascun articolo, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.>>;

c) al comma 4 dopo le parole <<agli emendamenti e>> aggiungere la seguente: <<agli>> e le parole <<dichiarati inammissibili e quelli>> sono soppresse.

## Art. 17

*(Modifiche all'articolo 113)*

1. All'articolo 113 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<; in tal caso, l'approvazione avviene con votazione finale>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Sono inammissibili gli ordini del giorno che non rispettino i criteri previsti dal comma 1 ovvero che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76.>>.

## Art. 18

*(Sostituzione dell'articolo 115)*

1. L'articolo 115 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 115

*(Correzioni formali e coordinamento)*

1. Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta regionale o un Consigliere possono rilevare la necessità di apportare correzioni di forma o di coordinamento al testo delle disposizioni approvate e proporre le rettifiche conseguenti. L'Assemblea, sentiti i relatori e la Giunta regionale, delibera.

2. Dopo la votazione finale la Presidenza, prima di trasmettere la legge al Presidente della Regione per la promulgazione, può apportare solo correzioni formali al testo approvato dall'Assemblea.>>.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 19

*(Abrogazione dell'articolo 118 ante)*

1. L'articolo 118 ante del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

## Art. 20

*(Modifica all'articolo 118)*

1. Al comma 1 le parole <<l'eventuale disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio,>> e le parole <<Assieme agli strumenti della manovra di bilancio, la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, il progetto del programma operativo di gestione (POG), che viene distribuito ai Consiglieri.>> sono soppresse.

## Art. 21

*(Sostituzione dell'articolo 118 bis)*

1. L'articolo 118 bis del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

&lt;&lt;Art. 118 bis

*(Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio)*

1. Il disegno di legge finanziaria non deve recare disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione in materia di contabilità regionale. Sono altresì inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge stessa, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione regionale in materia di contabilità.

2. I destinatari degli interventi devono essere individuati di norma per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.

3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti del disegno di legge finanziaria non rispettino le condizioni di cui al comma 1 e 2, su proposta della I Commissione permanente integrata, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. A tal fine può richiedere alla Giunta regionale gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali. Gli emendamenti al medesimo disegno di legge che non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122.>>.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 22

*(Modifiche all'articolo 120)*

1. All'articolo 120 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<per il tramite del rispettivo Presidente>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato>>;

b) al comma 4 le parole <<i progetti del bilancio e del POG, coordinati>> sono sostituite dalle seguenti: <<il progetto del bilancio, coordinato>>.

## Art. 23

*(Modifiche all'articolo 121)*

1. All'articolo 121 del regolamento interno del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio,>> e le parole <<Prima della votazione dei singoli articoli del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge strumentale alla manovra, la Giunta illustra le linee di indirizzo in base alle quali effettuerà il coordinamento del POG in conseguenza degli emendamenti approvati.>> sono soppresse;

b) al comma 3 le parole <<del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio,>> sono soppresse;

c) al comma 4 le parole <<e al disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio>> sono soppresse;

d) il comma 5 è abrogato.

## Art. 24

*(Modifica all'articolo 123)*

1. Al comma 1 dell'articolo 123 del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<Assieme al disegno di legge la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, l'aggiornamento del POG, che viene distribuito ai Consiglieri.>> sono soppresse.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

*<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>*

## Art. 25

*(Modifiche all'articolo 123 bis)*

1. Al comma 1 dell'articolo 123 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<e comunque prima dell'esame del DPEFR>> sono soppresse;

## Art. 26

*(Inserimento dell'articolo 124 bis)*

1. Dopo l'articolo 124 del regolamento interno del Consiglio regionale è aggiunto il seguente:

*<<Art. 124 bis**(Procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa)*

1. Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale, su disposizioni normative tra loro non correlate riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.

2. La Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del progetto di legge.

3. Ciascuna Commissione esamina le parti di competenza e i relativi emendamenti. Non è ammessa la presentazione di emendamenti estranei alla competenza della Commissione.

4. Ciascuna Commissione nomina un relatore che predisponde una relazione scritta per la I Commissione e partecipa ai lavori della Commissione stessa.

5. La I Commissione esamina il progetto di legge e ne conclude l'esame, nominando i relatori per l'Assemblea. In tale sede sono ammessi solo emendamenti finalizzati al coordinamento delle disposizioni contenute nel progetto di legge. Possono essere nominati relatori anche i membri delle altre Commissioni che abbiano partecipato ai lavori della I Commissione. Alla relazione della I Commissione sono allegate le relazioni delle altre Commissioni.

6. Per l'esame in Assemblea trovano applicazione le norme generali sul procedimento legislativo.>>.

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

## Art. 27

*(Sostituzione dell'articolo 155)*

1. L'articolo 155 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 155

*(Inammissibilità)*

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

2. L'inammissibilità è rilevata dal Presidente prima di inserire all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione, comunicando ai consiglieri interessati i motivi della stessa. I proponenti hanno facoltà, per una sola volta ed entro il termine fissato dal Presidente, di riformulare lo strumento regolamentare, al fine di rimuovere i vizi di inammissibilità. Sulla nuova formulazione decide in via definitiva il Presidente, comunicando la decisione dell'Assemblea nella prima seduta successiva.>>.

## Art. 28

*(Modifiche all'articolo 162 bis)*

1. All'articolo 162 bis del regolamento interno del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: <<Attività conoscitive delle Commissioni>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attività conoscitive di cui al comma 1 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione e comunicate agli altri componenti la Commissione e al Presidente del Consiglio regionale; qualora esse comportino spese, sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i provvedimenti di competenza.>>.

## Art. 29

*(Sostituzione dell'articolo 162 ter)*

1. L'articolo 162 ter del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

&lt;&lt;Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale&gt;&gt;

<<Art. 162 ter  
(Consulenze)

1. Le Commissioni possono avvalersi di consulenze qualora occorra acquisire dati e valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche non presenti nella struttura organizzativa del Consiglio. Il ricorso alla consulenza è autorizzato dal Presidente del Consiglio.>>

Art. 30  
(Abrogazione dell'articolo 163)

1. L'articolo 163 del regolamento interno del Consiglio regionale è abrogato.

Art. 31  
(Sostituzione dell'articolo 164)

1. L'articolo 164 del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

<<Art. 164  
(Audizioni di soggetti esterni)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera lo svolgimento di audizioni, indica l'oggetto dell'audizione, i soggetti da audire e il calendario delle audizioni. Per lo svolgimento delle audizioni può nominare una delegazione della Commissione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano. Gli altri componenti la Commissione, ricevuta la comunicazione delle audizioni ed entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, possono proporre l'integrazione dell'elenco dei soggetti da audire.

2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.

3. Se l'oggetto delle audizioni riguarda competenze di due Commissioni, i rispettivi Uffici di Presidenza possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.>>.



## PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 2

*<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>*

## Art. 32

*(Modifica dell'articolo 164 bis)*

1. Al comma 1 dell'articolo 164 bis del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<La Commissione, quando dispone>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera>>.

## Art. 33

*(Sostituzione dell'articolo 164 ter)*

1. L'articolo 164 ter del regolamento interno del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 164 ter

*(Esibizione di atti e documenti)*

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando dispone l'esibizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti, indica gli atti e i documenti da esibire, il soggetto che li detiene e fissa il termine entro cui essi devono essere esibiti. Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata dei destinatari della richiesta. In caso di mancata esibizione degli atti e dei documenti richiesti nel termine prescritto, il Presidente della Commissione informa la Commissione medesima per le conseguenti valutazioni.>>.

## Art. 34

*(Modifica dell'articolo 164 quater)*

1. Al comma 1 dell'articolo 164 quater del regolamento interno del Consiglio regionale le parole <<Qualora la Commissione ritenga opportuno il sopralluogo presso terzi, ne è incaricata una delegazione,>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera un sopralluogo presso terzi, incarica una delegazione>>.

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Art. 26)</p> <p style="text-align: center;">Composizione delle Commissioni</p> <p>1. Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle forze politiche <b>presenti nel gruppo misto</b> rappresentati in Assemblea. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica <b>presente nel gruppo misto</b> sono rappresentati in tutte le Commissioni. <b>Tuttavia i Consiglieri appartenenti al gruppo misto possono farsi rappresentare da un collega del gruppo stesso.</b></p> <p>2. Ciascun Consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio e dei componenti la Giunta membri del Consiglio, deve essere assegnato ad almeno una Commissione permanente.</p> <p>3. Ogni gruppo consiliare, <b>ad eccezione di quello misto, esprime</b> nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad <b>esso</b> appartenenti. <b>I Consiglieri del gruppo misto esprimono tanti voti quanti sono gli appartenenti alla rispettiva forza politica.</b> È fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 1.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi tra i singoli gruppi consiliari e forze politiche <b>presenti nel gruppo misto.</b> Per la trattazione di argomenti di particolare interesse il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, può modificare il numero dei componenti della Commissione.</p> <p>5. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica <b>presente nel gruppo misto</b> procedono quindi alla designazione dei propri membri nelle Commissioni attribuendo a ciascuno il numero di voti di cui è portatore e ne danno immediata comunicazione al Segretario generale. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio vi provvede autonomamente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 (Art. 26)</p> <p style="text-align: center;">Composizione delle Commissioni</p> <p>1. Le Commissioni permanenti sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle forze politiche rappresentati in Assemblea. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica sono rappresentati in tutte le Commissioni. <b>Tuttavia una forza politica può farsi rappresentare in alcune delle Commissioni, mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, da un altro consigliere del gruppo misto o di altro gruppo.</b></p> <p>2. Identico</p> <p>3. Ogni gruppo consiliare <b>e ogni forza politica esprimono</b> nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri a <b>essi</b> appartenenti. È fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 1.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la ripartizione dei seggi tra i singoli gruppi consiliari e forze politiche. Per la trattazione di argomenti di particolare interesse il Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, può modificare il numero dei componenti della Commissione.</p> <p>5. Ogni gruppo consiliare e ogni forza politica procedono quindi alla designazione dei propri membri nelle Commissioni attribuendo a ciascuno il numero di voti di cui è portatore e ne danno immediata comunicazione al Segretario generale. Qualora nel termine di dieci giorni dalla relativa richiesta non pervenga la designazione, il Presidente del Consiglio vi provvede autonomamente.</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, la numerazione riferita al testo del Regolamento vigente coordinato con lo scorrimento degli articoli

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 28 <a href="#">(Art. 29)</a> Deleghe e sostituzioni</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio e i componenti della Giunta membri del Consiglio che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, non sono assegnati ad alcuna Commissione e che non appartengano ad alcuna forza politica o ne siano i soli rappresentanti attribuiscono il loro voto nella Commissione mediante delega permanente, revocabile in qualunque momento, a un altro Consigliere membro della Commissione.</p> <p>2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire, per non più di una volta, <b>per l'intera seduta o</b> per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38.</p> <p>3. Ogni gruppo consiliare può, per un determinato progetto di legge o argomento all'ordine del giorno della Commissione, sostituire un Commissario con altro di diversa Commissione, dandone avviso scritto alla Presidenza del Consiglio.</p> <p><b>4. I Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo consiliare possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla Presidenza del gruppo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del gruppo ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica ai Presidenti delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.</b></p> <p><b>5. Per i Consiglieri del gruppo misto, le sostituzioni sono effettuate con colleghi appartenenti alla stessa forza politica. È fatta salva l'ipotesi della rappresentanza di cui all'articolo 25, comma 1.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 28 <a href="#">(Art. 29)</a> Deleghe e sostituzioni</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Il Consigliere che non possa intervenire a una seduta della Commissione può farsi sostituire <b>per l'intero corso della seduta o, non più di una volta a seduta</b>, per parte di essa, da un altro Consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, anche se componente della medesima Commissione, mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione. <b>I consiglieri del gruppo misto possono farsi sostituire anche da consiglieri di altri gruppi.</b> In caso di contemporanea presenza del componente titolare e del suo sostituto, si intende che quest'ultimo partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38 (<a href="#">articolo 39</a>).</p> <p>3. Identico</p> <p><b>SOPPRESSO</b></p> <p><b>SOPPRESSO</b></p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 34 <a href="#">(Art. 35)</a></p> <p style="text-align: center;">Organizzazione dei lavori delle Commissioni</p> <p>1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza per la <b>predisposizione</b> del programma e del calendario dei lavori della Commissione. Il Presidente della Regione è informato della riunione e può delegare un Assessore a parteciparvi. Delle determinazioni assunte è informato il Presidente del Consiglio. <b>Per i contenuti del programma e del calendario si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 46 e 47.</b></p> <p>2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma dei lavori del Consiglio e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno delle stesse uno o più argomenti in conformità dei criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio o nel calendario dei lavori dell'Assemblea.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio coordina l'attività delle Commissioni e, in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea, può sempre revocarne la convocazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 <a href="#">(Art. 35)</a></p> <p style="text-align: center;">Organizzazione dei lavori delle Commissioni</p> <p>1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza per la <b>definizione</b> del programma e del calendario dei lavori della Commissione. Il Presidente della Regione è informato della riunione e può delegare un Assessore a parteciparvi. Delle determinazioni assunte è informato il Presidente del Consiglio. <b>Almeno un quarto degli argomenti di cui si prevede la trattazione nel programma e nel calendario dei lavori è riservato ai gruppi di opposizione; qualora il numero complessivo degli argomenti inseriti sia inferiore a quattro, almeno un argomento. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 46 e 47 <a href="#">(47 e 48)</a>.</b></p> <p>2. Identico</p> <p><b>2 bis. Qualora l'Assemblea abbia dichiarato l'urgenza di un progetto di legge, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori della stessa, può stabilire, a maggioranza dei componenti, di proseguire i lavori a oltranza per la conclusione dell'esame del progetto di legge e può, inoltre, stabilire limiti temporali agli interventi nella discussione.</b></p> <p>3. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni ad inserire nell'ordine del giorno delle <b>sedute</b> stesse uno o più argomenti in conformità dei criteri stabiliti nel programma dei lavori del Consiglio o nel calendario dei lavori dell'Assemblea.</p> <p>4. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>5. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni e del Comitato di cui all'articolo 41, con l'intervento del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato, per stabilire le modalità e i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <a href="#">(Art. 36)</a></p> <p style="text-align: center;">Convocazioni delle Commissioni</p> <p>1. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti o, in caso di impedimento, dai Vicepresidenti anziani, per mezzo del Segretario generale del Consiglio, di norma con un preavviso di due giorni.</p> <p>2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta <b>evitando, per quanto è possibile</b>, il contemporaneo svolgimento di votazioni.</p> <p>3. Una Commissione deve essere convocata se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La richiesta deve indicare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La riunione della Commissione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta.</p>	<p>5. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 35 <a href="#">(Art. 36)</a></p> <p style="text-align: center;">Convocazioni delle Commissioni</p> <p>1. Identico</p> <p><b>1 bis. Le riunioni si tengono di norma nella sede del Consiglio. Su richiesta unanime e motivata dell'Ufficio di presidenza della Commissione, il Presidente del Consiglio può autorizzare lo svolgimento della seduta nelle sedi istituzionali della Regione site in altre località del territorio regionale.</b></p> <p>2. Non possono riunirsi più di due Commissioni per volta. <b>In caso di riunioni di due Commissioni è vietato</b> il contemporaneo svolgimento di votazioni; <b>salvo deroga concessa preventivamente dal Presidente del Consiglio.</b></p> <p>3. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 36 <a href="#">(Art. 37)</a></p> <p style="text-align: center;">Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni</p> <p>1. Il Presidente della Commissione apre e chiude la seduta.</p> <p>2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti <b>la metà più uno</b> dei componenti del Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 36 <a href="#">(Art. 37)</a></p> <p style="text-align: center;">Sedute delle Commissioni e validità delle sedute e delle deliberazioni</p> <p>1. Identico</p> <p>2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti Commissari il cui voto rappresenti <b>almeno la maggioranza</b> dei componenti del</p>

[Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi](#)

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>3. A inizio seduta sono annunciati e resi disponibili i processi verbali di una o più sedute precedenti per la verifica. Se in merito ai processi verbali, entro il termine della seduta, non vi sono osservazioni, essi si intendono approvati senza votazione.</p> <p>4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta, oppure per fatto personale.</p> <p>5. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti <b>la metà più uno</b> dei componenti il Consiglio e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.</p> <p>6. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione.</p> <p><b>7. I Segretari delle Commissioni permanenti dopo ogni seduta comunicano i nomi degli assenti alla Presidenza del Consiglio.</b></p> <p>8. Le disposizioni relative all'ordine delle sedute di Assemblea, di cui agli articoli 63, 64 e 65, trovano applicazione, in quanto compatibili, per le sedute di Commissione; tuttavia le sanzioni previste dall'articolo 63 sono disposte dalla Commissione solo nei casi di rilevante gravità.</p>	<p>Consiglio. <b>Se la Commissione non è in numero legale per iniziare la seduta, il Presidente, decorsi 30 minuti dall'orario d'inizio fissato nella convocazione, dichiara deserta la seduta stessa, salva la facoltà di prorogare tale termine per ulteriori 15 minuti.</b></p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p> <p>5. Le deliberazioni della Commissione sono valide se sono presenti tanti Commissari il cui voto rappresenti <b>almeno la maggioranza</b> dei componenti il Consiglio e se i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie e per quei casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata.</p> <p>6. La Presidenza non è tenuta a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da tanti Consiglieri che esprimano almeno cinque voti e si stia per procedere a qualche votazione. <b>Se la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Presidente può, per una sola volta, sospendere la seduta per non meno di mezz'ora, oppure scioglierla.</b></p> <p><b>SOPPRESSO</b></p> <p>8. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 40 (Art. 41)</p> <p style="text-align: center;">Funzioni referenti delle Commissioni</p> <p>1. Eccezioni pregiudiziali, sospensive o aventi il fine del non passaggio agli articoli o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse deve però farsi menzione nella relazione della Commissione.</p> <p>2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine, <b>non superiore a sette giorni, entro il quale la relazione deve essere trasmessa all'Assemblea.</b> In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.</p> <p>3. È sempre in facoltà delle minoranze determinatesi nella votazione di presentare proprie relazioni, nel numero massimo di una per gruppo consiliare. Tali relazioni devono essere preannunciate in Commissione con l'indicazione del relatore e degli eventuali sostituti e presentate, a pena di decadenza, nel termine di cui al comma 2. Nel caso in cui più Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo presentino una propria relazione di minoranza, è ammessa solo quella presentata dal Consigliere portatore del maggior numero di voti, salva diversa indicazione del Presidente del gruppo di appartenenza.</p> <p>4. La Commissione può deliberare che il termine di cui ai commi 2 e 3 decorra dalla data di messa a disposizione dei testi approvati dalla Commissione debitamente coordinati.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 (Art. 41)</p> <p style="text-align: center;">Funzioni referenti delle Commissioni</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Per la discussione in Assemblea di ogni singolo progetto di legge o di qualunque altro argomento sul quale la Commissione debba o intenda riferire all'Assemblea, ciascuna Commissione nomina uno o più relatori e gli eventuali sostituti e stabilisce il termine <b>per il deposito della relazione all'Assemblea; tale termine non può superare i 10 giorni dalla conclusione dell'esame e deve in ogni caso consentire il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea in attuazione del calendario dei lavori della stessa.</b> In caso di assenza dei relatori nominati dalla Commissione e degli eventuali sostituti le funzioni di relatore vengono assunte, per l'intero corso della seduta, dal Presidente della Commissione.</p> <p>3. Identico</p> <p>4. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 48 <a href="#">(Art. 49)</a></p> <p style="text-align: center;">Approvazione del programma e del calendario dei lavori</p> <p>1. Per stabilire il programma e il calendario dei lavori il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Regione che interviene alla riunione personalmente o con un Assessore suo delegato. I gruppi consiliari trasmettono le proprie proposte, in ordine di priorità, prima della riunione. La Giunta, prima della riunione, trasmette il proprio programma legislativo e le successive variazioni al Presidente del Consiglio che provvede a distribuirlo ai Presidenti dei gruppi consiliari.</p> <p>2. Il programma e il calendario dei lavori, predisposti dal Presidente del Consiglio sulla base delle indicazioni pervenute dai gruppi consiliari e delle priorità definite dal programma legislativo della Giunta, sono deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con voto ponderale a maggioranza dei due terzi dei componenti e comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva. La comunicazione del Presidente del Consiglio relativa al programma e al calendario dei lavori determina direttamente l'esecutività degli stessi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di Consiglieri per non più di tre minuti ciascuno per svolgere osservazioni che saranno valutate ai fini della formazione del successivo programma e calendario.</p> <p>3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari non raggiunga il quorum prescritto, il programma e il calendario <b>sono predisposti dal Presidente</b>, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48 <a href="#">(Art. 49)</a></p> <p style="text-align: center;">Approvazione del programma e del calendario dei lavori</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari non raggiunga il quorum prescritto, il <b>Presidente stabilisce</b> il programma e il calendario, nel rispetto della riserva di tempi e di argomenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b)*, <b>indicando, altresì, gli eventuali argomenti il cui esame debba concludersi nell'ambito delle sedute previste dal calendario.</b> <a href="#">(all'articolo 48, comma 1, lettera b)</a></p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 <a href="#">(Art. 51)</a></p> <p style="text-align: center;">Presentazione dei documenti <b>e trasmissione ai Consiglieri</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio riceve i <b>progetti</b></p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi</a></p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 <a href="#">(Art. 51)</a></p> <p style="text-align: center;">Presentazione, <b>annuncio e distribuzione</b> dei documenti <b>consiliari</b></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio riceve i</p>



**di legge, le relazioni e ogni altro documento consiliare e ne dà** notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva ovvero, se la ricezione avviene in corso di seduta, al termine della medesima.

**2. I progetti di legge, le relazioni e ogni altro documento consiliare che, ai sensi del presente regolamento, deve essere distribuito ai Consiglieri, possono essere trasmessi anche per via telematica all'indirizzo elettronico dichiarato dal Consigliere, ove sia disponibile la versione informatica del documento da distribuire.**

**3. Le convocazioni e ogni altro atto destinato ai Consiglieri o da questi presentato al Consiglio possono essere trasmessi anche per via telematica con documento informatico dotato di firma digitale, ove disponibile, in conformità delle leggi vigenti.**

Art. 51  
(Art. 52)

#### Distribuzione delle relazioni

**1. Le relazioni delle Commissioni all'Assemblea sono distribuite almeno settantadue ore prima che si apra la discussione, salvo che l'Assemblea deliberi altrimenti. Nel termine anzidetto non sono computati i giorni non lavorativi.**

**documenti che devono essere sottoposti all'esame degli organi consiliari o comunque portati a conoscenza dei consiglieri ai sensi del presente regolamento. Dell'avvenuta ricezione è data** notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva ovvero, se la ricezione avviene in corso di seduta, al termine della medesima. **I documenti sono distribuiti a tutti i consiglieri e trasmessi dal Presidente agli organi consiliari competenti.**

**2. Le relazioni delle Commissioni all'Assemblea sono distribuite almeno 72 ore prima che si apra la discussione. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in sede di definizione del calendario dei lavori, può stabilire un termine più breve, comunque non inferiore a 48 ore.**

Art. 51  
(Art. 52)

#### Utilizzo delle tecnologie informatiche per la trasmissione dei documenti consiliari

**1. Per la distribuzione dei documenti di cui all'articolo 50 (articolo 51), per le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione diretta ai consiglieri, nonché per la presentazione di documenti da parte dei consiglieri possono essere utilizzate tecnologie informatiche che garantiscano la provenienza e l'integrità dei documenti e, laddove necessario, la data e l'orario di trasmissione degli stessi. A tal fine, possono anche essere utilizzate reti telematiche dedicate, ad accesso riservato, mediante sistemi di identificazione.**

**2. A ciascun consigliere viene assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale per la ricezione delle comunicazioni relative alle attività consiliari.**

**3. I documenti consiliari, le convocazioni degli organi consiliari e ogni altra comunicazione ai consiglieri sono trasmessi di norma per via**

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Art. 76  
(Art. 77)

**Diniego di accettazione e svolgimento di  
strumenti regolamentari**

1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di qualsiasi strumento regolamentare che sia formulato con frasi sconvenienti, o sia relativo ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente si rimette all'Assemblea che decide a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi e senza discussione.

Art. 87  
(Art. 88)

**Scheda di analisi economico-finanziaria**

1. Tutti i progetti di legge presentati dalla Giunta regionale che comportino oneri finanziari sono corredati di una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.

2. In particolare, la scheda contiene:

a) lo stato di attuazione della spesa concernente le leggi che il progetto di legge propone di rifinanziare, modificare o sostituire;

b) gli elementi e i criteri adottati per la quantificazione degli oneri;

c) per le disposizioni legislative in materia di personale, i dati sui numeri dei destinatari.

3. La Giunta regionale può, nel termine di

telematica all'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2, in sostituzione della documentazione cartacea.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere specificate le modalità di utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo.

Art. 76  
(Art. 77)

**Inammissibilità di strumenti regolamentari**

1. Non sono ammissibili strumenti regolamentari formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti o relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione. I motivi di inammissibilità sono rilevati dal Presidente e comunicati all'Assemblea. Il Presidente può invitare i proponenti a riformulare lo strumento regolamentare, entro un termine prefissato e senza sospendere la seduta, per rimuovere i vizi di inammissibilità rilevati. Sulla ammissibilità dello strumento decide in via definitiva il Presidente.

**SOPPRESSO**

*Vedi ora articolo 93*

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p><b>trenta giorni dalla trasmissione dei progetti di legge di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare, e comunque prima della conclusione dell'esame da parte della Commissione, chiedere la sospensione dell'esame per la valutazione degli effetti economico-finanziari ai sensi del presente articolo. In tal caso i termini di cui all'articolo 102 sono sospesi fino alla data di presentazione da parte della Giunta regionale della scheda di analisi economico-finanziaria e, comunque, per non oltre trenta giorni, prorogati di diritto di altri quindici in caso di motivata richiesta da parte della Giunta stessa.</b></p>	<p><b>SOPPRESSO</b></p> <p><b><i>Vedi ora articolo 93</i></b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 92 (Art. 93)</p> <p style="text-align: center;">Istruttoria legislativa in Commissione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 92 (Art. 93)</p> <p style="text-align: center;">Istruttoria legislativa in Commissione</p>
<p>1. L'istruttoria legislativa è diretta alla corretta formulazione dei progetti di legge, anche in base alle regole per la redazione dei testi normativi.</p>	<p>1. Identico</p>
<p>2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare <b>la qualità e l'efficacia</b> delle disposizioni contenute nel progetto di legge.</p>	<p>2. Compatibilmente con l'organizzazione e la programmazione dei lavori, e nel rispetto dei principi di economicità e speditezza, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi di conoscenza necessari per verificare <b>la qualità, l'efficacia, gli effetti finanziari e la relativa copertura</b> delle disposizioni contenute nel progetto di legge.</p>
<p>3. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 la Commissione può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire informazioni anche attraverso la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La richiesta contiene la fissazione dei termini entro i quali devono essere comunicati i dati e le informazioni alla Commissione.</p>	<p>3. Identico</p>
<p>4. Nella relazione della Commissione per l'Assemblea sono riportati i passaggi istruttori svolti.</p>	<p><b>3 bis. Per i progetti di legge presentati che comportino oneri finanziari la Commissione, se lo richiede un numero di componenti il cui voto rappresenti almeno un quarto dei componenti, può richiedere al Presidente della Regione o all'Assessore competente di fornire una scheda di analisi economico-finanziaria, nella quale sono analiticamente esposti gli effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.</b></p> <p>4. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 98 <a href="#">(Art. 99)</a></p> <p style="text-align: center;">Audizioni nell'istruttoria legislativa</p> <p>1. Le Commissioni, nell'ambito della propria attività referente sui progetti di legge, possono invitare ad apposite audizioni i soggetti ritenuti direttamente o indirettamente interessati alla materia in esame o comunque in grado di fornire dati, informazioni e notizie utili ai fini dell'istruttoria legislativa.</p> <p><b>2. Lo svolgimento delle audizioni e l'individuazione dei soggetti da invitare sono deliberati dalla Commissione. In caso di particolare urgenza, può provvedere l'Ufficio di Presidenza della Commissione, in sede di definizione del calendario dei lavori, salvo ratifica da parte della Commissione nella seduta immediatamente successiva.</b></p> <p>3. Le audizioni si svolgono, di norma, in seduta plenaria, salvo che la Commissione incarichi una delegazione ristretta dei propri membri; in ogni caso alle audizioni può partecipare, con diritto di parola, ogni altro Consigliere, anche se non faccia parte della Commissione, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 98 <a href="#">(Art. 99)</a></p> <p style="text-align: center;">Audizioni nell'istruttoria legislativa</p> <p>1. Identico</p> <p><b>2. Lo svolgimento delle audizioni, l'elenco dei soggetti da invitare e il calendario delle audizioni sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati tempestivamente ai componenti della Commissione che possono proporre, entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, eventuali integrazioni dell'elenco dei soggetti da audire.</b></p> <p>3. Identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 107 <a href="#">(Art. 108)</a></p> <p style="text-align: center;">Deliberazione di stralcio</p> <p>1. Uno o più articoli o disposizioni contenuti in un progetto di legge e suscettibili di costituire una normativa autonoma possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta della Commissione, avanzata ai sensi dell'articolo 100, ovvero di un Consigliere o della Giunta regionale, avanzata nel corso della discussione generale o comunque prima dell'approvazione della disposizione cui la proposta si riferisce.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107 <a href="#">(Art. 108)</a></p> <p style="text-align: center;">Deliberazione di stralcio</p> <p>1. Identico</p> <p><b>1 bis. Uno o più articoli o emendamenti aggiuntivi presentati in Assemblea, suscettibili di costituire una normativa autonoma, possono essere stralciati nel corso dell'esame in Assemblea su proposta di un Consigliere o della Giunta, con le modalità di cui al comma 1, previo parere favorevole dei proponenti.</b></p>

[Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi](#)

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>2. L'approvazione della proposta comporta il rinvio in Commissione della parte stralciata.</p>	<p>2. <b>La proposta di stralcio presentata in Assemblea è posta ai voti, sentiti i relatori e la Giunta.</b> L'approvazione della proposta comporta il rinvio in Commissione della parte stralciata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 108 (Art. 109) Ammissibilità degli emendamenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 108 (Art. 109) Ammissibilità degli emendamenti</p>
<p>1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. <b>Il Presidente informa di tali effetti l'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni sul singolo articolo. In caso di contestazione, il Presidente decide inappellabilmente.</b></p>	<p>1. Sono inammissibili emendamenti e articoli aggiuntivi contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dall'Assemblea nel medesimo procedimento legislativo. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea su articoli ed emendamenti comportano, altresì, la decadenza di quelli già presentati se contrastanti con le predette deliberazioni, ovvero ne determinano l'assorbimento se aventi un contenuto normativo compreso in una disposizione già approvata dello stesso progetto di legge. <b>Sono, altresì, inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti o articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge.</b></p>
<p>2. <b>Sono inammissibili emendamenti privi di ogni reale portata modificativa, nonché emendamenti od articoli aggiuntivi estranei all'argomento o agli argomenti del progetto di legge. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente, dopo aver indicato le ragioni di inammissibilità e aver invitato i proponenti a riformulare l'emendamento senza sospendere la seduta.</b></p>	<p>2. <b>La decadenza o l'assorbimento degli emendamenti sono dichiarati dal Presidente prima di procedere alla votazione. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76 (articolo 77).</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 109 (Art. 110) Presentazione e distribuzione degli emendamenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109 (Art. 110) Presentazione e distribuzione degli emendamenti</p>
<p>1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro le ore dodici del giorno lavorativo antecedente la seduta nella quale è previsto l'inizio della trattazione del progetto di legge, salvo quanto previsto al comma 3.</p>	<p>1. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi ai relatori e alla Giunta regionale e <b>sono distribuiti</b> ai Consiglieri <b>prima dell'inizio della discussione generale del progetto di legge, fatta eccezione per gli emendamenti che la Presidenza intende dichiarare inammissibili ai sensi dell'articolo 108, comma 2; tali emendamenti vengono distribuiti solo se dichiarati ammissibili dopo la riformulazione effettuata dal proponente su invito del Presidente.</b> Qualora siano presentati emendamenti a scalare, vengono distribuiti solo quelli che la Presidenza intende porre in votazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6.</p>	<p>2. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 sono immediatamente trasmessi ai relatori, alla Giunta regionale e ai Consiglieri. Qualora siano presentati emendamenti a scalare, vengono distribuiti solo quelli che la Presidenza intende porre in votazione ai sensi dell'articolo 110, comma 6 (<a href="#">articolo 111, comma 6</a>).</p>
<p>3. <b>Fino all'inizio della discussione di ogni singolo articolo</b>, ciascun relatore e la Giunta regionale possono presentare rispettivamente non più di un emendamento o articolo aggiuntivo, di contenuto omogeneo, <b> riferito all'articolo in esame</b>, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.</p>	<p>3. <b>Entro il termine della discussione generale</b>, ciascun relatore e la Giunta regionale possono presentare rispettivamente non più di un emendamento o articolo aggiuntivo, di contenuto omogeneo <b>per ciascun articolo</b>, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.</p>
<p>4. Fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo, i relatori, la Giunta regionale e almeno tre Consiglieri possono presentare subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Sono ammessi solo subemendamenti parzialmente soppressivi, ovvero modificativi o aggiuntivi il cui contenuto sia in stretta connessione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente. I subemendamenti <b>dichiarati inammissibili e quelli</b> a scalare che la Presidenza non intende porre in votazione non sono distribuiti.</p>	<p>4. Fino all'inizio delle repliche sul singolo articolo, i relatori, la Giunta regionale e almeno tre Consiglieri possono presentare subemendamenti agli emendamenti e <b>agli</b> articoli aggiuntivi presentati ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Sono ammessi solo subemendamenti parzialmente soppressivi, ovvero modificativi o aggiuntivi il cui contenuto sia in stretta connessione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono. Sull'ammissibilità decide inappellabilmente il Presidente. I subemendamenti a scalare che la Presidenza non intende porre in votazione non sono distribuiti.</p>
<p>5. In caso di adozione della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 89, il Presidente, sentiti i relatori e la Giunta regionale, può stabilire, in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, termini diversi da quelli previsti dai commi precedenti per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti e articoli aggiuntivi.</p>	<p>5. Identico</p>
<p>6. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento del voto, parziali e limitate riformulazioni di emendamenti o</p>	<p>6. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>subemendamenti proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta regionale e accettate dai proponenti. In questo caso è posta ai voti la sola proposta riformulata.</p> <p style="text-align: center;">Art. 113 (Art. 114)</p> <p>Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge</p> <p>1. Nel corso della discussione generale o di quella sui singoli articoli possono essere presentati ordini del giorno che esplicitino il significato della legge o contengano direttive alla Giunta regionale per la sua applicazione. Gli ordini del giorno sono illustrati nel corso degli interventi nella discussione generale o sui singoli articoli e sono posti in votazione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale.</p> <p>2. È ammessa la votazione per parti separate; <b>in tal caso, l'approvazione avviene con votazione finale.</b> Se gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta regionale, non vengono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Fino al momento del voto o, in difetto, fino all'accoglimento da parte della Giunta regionale, è sempre possibile apportare all'ordine del giorno parziali e limitate riformulazioni proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta stessa e accettate dai proponenti. In tal caso l'ordine del giorno è posto in votazione, ovvero si intende accolto dalla Giunta regionale, nel testo così riformulato.</p> <p><b>3. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente.</b></p>	<p>Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 113 (Art. 114)</p> <p>Presentazione di ordini del giorno sul contenuto della legge</p> <p>1. Identico</p> <p>2. È ammessa la votazione per parti separate. Se gli ordini del giorno sono accolti dalla Giunta regionale, non vengono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto da almeno tre Consiglieri. Fino al momento del voto o, in difetto, fino all'accoglimento da parte della Giunta regionale, è sempre possibile apportare all'ordine del giorno parziali e limitate riformulazioni proposte anche oralmente dai relatori o dalla Giunta stessa e accettate dai proponenti. In tal caso l'ordine del giorno è posto in votazione, ovvero si intende accolto dalla Giunta regionale, nel testo così riformulato.</p> <p><b>3. Sono inammissibili gli ordini del giorno che non rispettino i criteri previsti dal comma 1, ovvero che riproducano sostanzialmente emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. L'inammissibilità è dichiarata dal Presidente con le modalità di cui all'articolo 76 (articolo 77).</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 115 (Art. 116)</p> <p>Correzioni formali e coordinamento</p> <p>1. <b>Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta regionale o un Consigliere possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che il progetto richiede, nonché sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della</b></p> <p style="color: blue;">Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 115 (Art. 116)</p> <p>Correzioni formali e coordinamento</p> <p>1. <b>Prima della votazione finale, i relatori, la Giunta regionale o un Consigliere possono rilevare la necessità di apportare correzioni di forma o di coordinamento al testo delle disposizioni approvate e proporre le rettifiche conseguenti. L'Assemblea, sentiti i relatori e la</b></p>

legge e con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengano opportune. L'Assemblea, sentiti il presentatore dell'emendamento, i relatori e la Giunta regionale, delibera.

2. Qualora la necessità di correzioni formali o di coordinamento sia rilevata in un momento successivo, tali correzioni possono essere apportate dalla Presidenza. Di esse è data notizia all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva. Se invece trattasi di disposizioni che sembrano inconciliabili tra loro o contrarie alle finalità della legge, il Presidente ne informa l'Assemblea, che decide in merito prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione.

**Art. 118 ante  
(Art. 119)**

**Documento di programmazione economico-finanziaria regionale**

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio; ad esso è allegato il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali; il DPEFR è immediatamente distribuito ai Consiglieri e assegnato all'esame referente della I Commissione permanente, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni permanenti con voto consultivo (di seguito "I Commissione integrata"), previo parere delle Commissioni medesime per i profili di rispettiva competenza; l'esame nelle Commissioni di merito ha inizio decorsi cinque giorni dalla effettiva distribuzione del documento.

2. Il DPEFR è illustrato dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni di merito esprimono il loro parere entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, decorso il quale la I Commissione integrata può procedere comunque all'esame. L'esame in I Commissione integrata ha inizio con l'illustrazione dei pareri delle Commissioni di merito da parte dei rispettivi Presidenti. La I Commissione integrata procede quindi all'esame del DPEFR e ne riferisce all'Assemblea,

**Giunta regionale, delibera.**

2. Dopo la votazione finale la Presidenza, prima di trasmettere la legge al Presidente della Regione per la promulgazione, può apportare solo correzioni formali al testo approvato dall'Assemblea.

**SOPPRESSO**

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi



depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari; alla relazione è allegata una proposta di risoluzione consiliare che può contenere modifiche e integrazioni al DPEFR presentato dalla Giunta.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, anche in assenza della relazione della Commissione, l'Assemblea esamina il DPEFR. I lavori dell'Assemblea sono programmati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari in modo da concludere l'esame entro il 1° ottobre.

4. In Assemblea, per la discussione e le votazioni sulla proposta di risoluzione si applica, in quanto compatibile, l'articolo 143. La discussione si apre con l'illustrazione della relazione della Commissione e delle eventuali relazioni di minoranza, cui seguono gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 68. Chiusa la discussione prendono la parola per le repliche i relatori e la Giunta. Fino alla chiusura della discussione possono essere presentati e illustrati cumulativamente emendamenti alla proposta di risoluzione formulata dalla Commissione, i quali sono posti ai voti senza discussione subito dopo le repliche.

5. Il testo del DPEFR approvato dal Consiglio, unitamente al testo della risoluzione consiliare di approvazione dello stesso, è trasmesso al Presidente della Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il DPEFR approvato dal Consiglio può essere aggiornato nei suoi contenuti, su iniziativa della Giunta, prima della presentazione degli strumenti di cui all'articolo 118, con le stesse modalità indicate ai commi precedenti.

Art. 118

(Art. 120)

Sessione di bilancio

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, **l'eventuale disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio**, nonché la relazione politico-programmatica

**SOPPRESSO**

Art. 118

(Art. 120)

Sessione di bilancio

1. Il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione, nonché la relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio",

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>regionale (RPPR), di seguito denominati "strumenti della manovra di bilancio", sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminati in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con la trasmissione al Presidente della Regione degli atti approvati dal Consiglio per la loro promulgazione e pubblicazione. <b>Assieme agli strumenti della manovra di bilancio, la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, il progetto del programma operativo di gestione (POG), che viene distribuito ai Consiglieri.</b></p> <p>2. Salva diversa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, durante la sessione di bilancio è sospesa la trattazione di ogni altro progetto di legge che comporti variazioni di entrata o di spesa. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni delle Commissioni e per l'espressione dei pareri sui progetti anzidetti</p> <p style="text-align: center;">Art. 118-bis (Art. 121)</p> <p style="text-align: center;">Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio</p> <p><b>1. In attuazione delle disposizioni di legge concernenti gli strumenti della manovra di bilancio, il contenuto dispositivo del disegno di legge strumentale alla manovra stessa e degli emendamenti ad esso presentati deve rispettare le seguenti condizioni:</b></p> <p>a) le disposizioni devono recare modifiche o integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi su unità del bilancio specificamente individuate dalle disposizioni stesse, ovvero produrre effetti economici, finanziari o contabili;</p> <p>b) le disposizioni recanti nuovi interventi devono trovare nella vigente legislazione un adeguato quadro di riferimento normativo, specificamente richiamato dalla disposizione stessa, e non devono costituire discipline organiche, intese quali discipline esaustive di un intero settore o comparto;</p> <p>c) i destinatari degli interventi devono essere individuati per settori o tipologie omogenee; è</p> <p style="color: blue;">Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi</p>	<p>sono presentati entro il 15 novembre dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminati in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la loro illustrazione nella I Commissione integrata e si conclude con la trasmissione al Presidente della Regione degli atti approvati dal Consiglio per la loro promulgazione e pubblicazione.</p> <p>2. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 118-bis (Art. 121)</p> <p style="text-align: center;">Contenuto proprio degli strumenti della manovra di bilancio</p> <p><b>1. Il disegno di legge finanziaria non deve recare disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione in materia di contabilità regionale. Sono, altresì, inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria che concernono materie estranee all'oggetto proprio della legge stessa ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, così come definiti dalla legislazione regionale in materia di contabilità.</b></p> <p>2. I destinatari degli interventi devono essere individuati <b>di norma</b> per settori o tipologie omogenee; è ammessa eccezionalmente</p>

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>ammessa eccezionalmente l'individuazione di singoli destinatari, <b>qualora sussistano ragioni di necessità esplicitate in un'apposita relazione redatta dal proponente.</b></p> <p>2. Il Presidente del Consiglio, qualora <b>verifichi che</b> talune parti <b>dei disegni</b> di legge finanziaria <b>o strumentale alla manovra di bilancio siano estranee al contenuto proprio dei disegni di legge stessi, sentita</b> la I Commissione permanente, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. A tal fine può richiedere alla Giunta gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali. Gli emendamenti <b>ai medesimi disegni di legge estranei al contenuto proprio degli stessi</b> sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122.</p> <p style="text-align: center;">Art. 120 (Art. 123)</p> <p style="text-align: center;">Assegnazione ed esame in Commissione</p>	<p>l'individuazione di singoli destinatari, <b>a condizione che dal testo della disposizione o dai lavori preparatori risultino i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalità di attuazione.</b></p> <p>3. Il Presidente del Consiglio, qualora talune parti <b>del disegno</b> di legge finanziaria <b>non rispettino le condizioni di cui al comma 1 e 2, su proposta della</b> I Commissione permanente <b>integrata</b>, ne dispone lo stralcio per l'esame secondo le procedure ordinarie. A tal fine può richiedere alla Giunta regionale gli opportuni chiarimenti e integrazioni documentali. Gli emendamenti <b>al medesimo disegno di legge che non rispettino le condizioni di cui ai commi 1 e 2</b> sono dichiarati inammissibili con le modalità di cui all'articolo 122 (<a href="#">articolo 125</a>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 120 (Art. 123)</p> <p style="text-align: center;">Assegnazione ed esame in Commissione</p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio assegna gli strumenti della manovra di bilancio alla I Commissione integrata per l'esame generale congiunto e alle altre Commissioni permanenti per l'esame preventivo delle parti di competenza. L'esame nelle Commissioni di merito non può iniziare prima di cinque giorni dalla effettiva distribuzione dei documenti.</p> <p>2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Gli strumenti della manovra di bilancio sono illustrati dalla Giunta regionale nella I Commissione integrata; successivamente le Commissioni competenti per materia esaminano le parti di competenza e riferiscono, anche oralmente, per il tramite del rispettivo Presidente <b>o di un suo delegato</b>, in I Commissione integrata sull'esito dell'esame; le stesse Commissioni possono proporre emendamenti alle parti di competenza, che sono inclusi nel testo proposto dalla I Commissione integrata, salvo che questa dichiari di non accoglierli esplicitandone le motivazioni nella relazione. Qualora una o più Commissioni competenti per materia non abbiano concluso l'esame della parte di competenza nel termine fissato dal calendario della sessione, la I Commissione integrata procede ugualmente all'esame generale degli strumenti.</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>3. La I Commissione integrata procede all'esame congiunto degli strumenti della manovra di bilancio e riferisce sugli stessi con un'unica relazione. Se la Commissione non conclude l'esame entro il termine fissato dal calendario di sessione, la discussione in Assemblea si svolge sul testo presentato dalla Giunta regionale. Qualora non sia possibile esaminare tutti gli emendamenti nel termine fissato, la Commissione può deliberare di riferire all'Assemblea sul testo proposto dalla Giunta e sugli emendamenti fino a quel momento esaminati</p> <p>4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio <b>i progetti del bilancio e del POG, coordinati</b> con gli emendamenti approvati dalla I Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121 (Art. 124) Esame in Assemblea</p> <p>1. Sugli strumenti della manovra di bilancio si svolge un'unica discussione generale.</p> <p>2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione <b>dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, dei</b> singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge finanziaria, nonché degli emendamenti alla RPPR. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3; nella discussione sugli emendamenti alla RPPR può intervenire per una sola volta ciascun Consigliere, per non più di cinque minuti. <b>Prima della votazione dei singoli articoli del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge strumentale alla manovra, la Giunta illustra le linee di indirizzo in base alle quali effettuerà il coordinamento del POG in conseguenza degli emendamenti approvati.</b></p> <p>3. L'Assemblea passa poi all'esame degli ordini del giorno e quindi alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, <b>del disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio, del</b> disegno di legge finanziaria, della RPPR e del disegno di legge di approvazione del bilancio.</p>	<p>3. Identico</p> <p>4. Entro l'inizio dell'esame in Assemblea, la Giunta presenta al Consiglio <b>il progetto del bilancio, coordinato</b> con gli emendamenti approvati dalla I Commissione integrata agli strumenti della manovra di bilancio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 121 (Art. 124) Esame in Assemblea</p> <p>1. Identico</p> <p>2. L'Assemblea procede quindi, nell'ordine, alla discussione e votazione dei singoli articoli e dei relativi emendamenti del disegno di legge finanziaria, nonché degli emendamenti alla RPPR. Nella discussione sui singoli articoli non trova applicazione l'articolo 69, comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 105, comma 3; nella discussione sugli emendamenti alla RPPR può intervenire per una sola volta ciascun Consigliere, per non più di cinque minuti.</p> <p>3. L'Assemblea passa poi all'esame degli ordini del giorno e quindi alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio. Dopo le dichiarazioni di voto, si procede alla votazione finale, nell'ordine, del disegno di legge finanziaria, della RPPR e del disegno di legge di approvazione del bilancio.</p>

[Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi](#)

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge finanziaria <b>e al disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio</b> è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.</p> <p><b>5. Entro la fine della sessione di bilancio, la Giunta presenta al Consiglio il progetto del POG, coordinato con gli emendamenti approvati dal Consiglio agli strumenti della manovra di bilancio</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 123 (Art. 126)</p> <p style="text-align: center;">Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio</p> <p>1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio. <b>Assieme al disegno di legge la Giunta deposita in Consiglio, a soli fini conoscitivi, l'aggiornamento del POG, che viene distribuito ai Consiglieri.</b></p> <p>2. Per l'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio si applicano in quanto compatibili gli articoli 118-bis, 119, 120, 121 e 122.</p> <p style="text-align: center;">Art. 123-bis (Art. 127)</p> <p style="text-align: center;">Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto <b>e comunque prima dell'esame del DPEFR.</b></p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di</p>	<p>4. L'adeguamento degli stanziamenti del bilancio alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge finanziaria è effettuato dalla Presidenza prima della trasmissione della legge al Presidente della Regione. A tal fine la Presidenza si avvale della collaborazione dei competenti uffici della Giunta regionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>SOPPRESSO</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 123 (Art. 126)</p> <p style="text-align: center;">Esame del disegno di legge di assestamento del bilancio</p> <p>1. Il disegno di legge di assestamento del bilancio è presentato entro il 30 giugno dalla Giunta al Consiglio e da questi esaminato in un'apposita sessione, la quale ha inizio con la effettiva distribuzione dei documenti ai Consiglieri, non oltre i cinque giorni successivi, e si conclude con la votazione finale in Assemblea sulla legge di assestamento del bilancio, di norma entro il 31 luglio.</p> <p>2. Identico</p> <p style="text-align: center;">Art. 123-bis (Art. 127)</p> <p style="text-align: center;">Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. Identico</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. Ai lavori della I Commissione integrata partecipa con voto consultivo anche il Presidente del Comitato di cui all'articolo 41. Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato medesimo, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>	<p>Identico</p> <p>3. Identico</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 124 bis</b> <b>(Art. 128 bis)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Procedimento per l'esame dei progetti di legge di semplificazione o manutenzione normativa</b></p> <p><b>1. Quando un progetto di legge interviene testualmente, con finalità di semplificazione o di manutenzione dell'ordinamento regionale, su disposizioni normative tra loro non correlate riguardanti materie di competenza di più Commissioni permanenti, esso è assegnato alle Commissioni permanenti competenti nelle predette materie, per le parti di rispettiva competenza, individuate nell'atto di assegnazione. Il progetto è, altresì, assegnato alla I Commissione permanente per il coordinamento del testo, nonché per la nomina dei relatori per l'Assemblea.</b></p> <p><b>2. La Conferenza dei Capigruppo, stabilisce il calendario dei lavori per l'esame del progetto di legge.</b></p> <p><b>3. Ciascuna Commissione esamina le parti di competenza e i relativi emendamenti. Non è ammessa la presentazione di emendamenti estranei alla competenza della Commissione.</b></p> <p><b>4. Ciascuna Commissione nomina un relatore che predispone una relazione scritta per la I Commissione e partecipa ai lavori della Commissione stessa.</b></p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Art. 155  
(Art. 170)  
Inammissibilità

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, **o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.**

2. **Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente.**

3. **Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione all'Assemblea, la quale decide senza discussione, con votazione a scrutinio palese senza rilevazione dei nomi, sulla ammissibilità.**

Art. 162-bis  
(Art. 179)

**Acquisizione di informazioni da parte** delle Commissioni

1. Le Commissioni, per lo svolgimento delle indagini conoscitive, delle inchieste consiliari, o, comunque, qualora risulti necessario per l'esercizio delle loro funzioni ed evidenziandone di volta in volta le ragioni, possono, nelle materie di loro competenza:

Art. 155  
(Art. 170)  
Inammissibilità

1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

2. **L'inammissibilità è rilevata dal Presidente prima di inserire all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione, dell'interpellanza o della mozione, comunicando ai consiglieri interessati i motivi della stessa. I proponenti hanno facoltà, per una sola volta ed entro il termine fissato dal Presidente, di riformulare lo strumento regolamentare, al fine di rimuovere i vizi di inammissibilità. Sulla nuova formulazione decide in via definitiva il Presidente, comunicando la decisione dell'Assemblea nella prima seduta successiva.**

Art. 162-bis  
(Art. 179)

**Attività conoscitive** delle Commissioni

1. Identico

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p>a) avvalersi della consulenza di esperti, di organismi scientifici o altri enti;</p> <p>b) disporre l'audizione degli organi di garanzia e di qualsiasi soggetto esterno all'amministrazione regionale in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;</p> <p>c) disporre l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;</p> <p>d) disporre l'esibizione di atti e documenti in possesso di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti;</p> <p>e) disporre sopralluoghi presso terzi, con il consenso degli stessi.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>2. Le deliberazioni delle Commissioni di cui al comma 1, qualora comportino spese, sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la valutazione di merito e l'assunzione dei provvedimenti di competenza.</b></p>	<p><b>2. Le attività conoscitive di cui al comma 1 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza della Commissione e comunicate agli altri componenti la Commissione e al Presidente del Consiglio regionale; qualora esse comportino spese, sono sottoposte all'Ufficio di Presidenza del Consiglio per i provvedimenti di competenza.</b></p>
<p>Art. 162-ter (Art. 180) Consulenze</p>	<p>Art. 162-ter (Art. 180) Consulenze</p>
<p><b>1. Le Commissioni, qualora occorra acquisire dati e valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche, non presenti nella struttura organizzativa del Consiglio, possono chiedere al Presidente del Consiglio di avvalersi, per oggetti determinati, della collaborazione di terzi estranei al Consiglio stesso. L'incarico di consulenza è autorizzato dal Presidente del Consiglio ed è affidato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.</b></p>	<p><b>1. Le Commissioni possono avvalersi di consulenze qualora occorra acquisire dati e valutazioni che richiedono competenze tecniche o scientifiche non presenti nella struttura organizzativa del Consiglio. Il ricorso alla consulenza è autorizzato dal Presidente del Consiglio.</b></p>
<p><b>Art. 163 (Art. 181) Audizioni degli organi di garanzia</b></p>	<p><b>SOPPRESSO</b></p>
<p><b>1. Le Commissioni hanno facoltà di invitare i titolari degli organi di garanzia della Regione per acquisire elementi relativi alla sfera di competenza degli organi stessi.</b></p>	

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi



Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p><b>2. Gli organi di garanzia possono chiedere alla Commissione di essere sentiti per riferire sulla attività di loro competenza.</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 (Art. 182) Audizioni di soggetti esterni</p> <p><b>1. La Commissione, quando dispone l'audizione di soggetti esterni, indica l'oggetto dell'audizione e i soggetti da audire. Per lo svolgimento dell'audizione può nominare una delegazione di propri membri, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano.</b></p> <p><b>2. Per lo svolgimento delle audizioni la Commissione o la delegazione possono riunirsi fuori sede in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio.</b></p> <p><b>3. Se due Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, sono interessate all'audizione degli stessi soggetti, possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SOPPRESSO</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 (Art. 182) Audizioni di soggetti esterni</p> <p><b>1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera lo svolgimento di audizioni, indica l'oggetto dell'audizione, i soggetti da audire e il calendario delle audizioni. Per lo svolgimento delle audizioni può nominare una delegazione della Commissione composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano. Gli altri componenti la Commissione, ricevuta la comunicazione delle audizioni ed entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, possono proporre l'integrazione dell'elenco dei soggetti da audire.</b></p> <p><b>2. Identico</b></p> <p><b>3. Se l'oggetto delle audizioni riguarda competenze di due Commissioni, i rispettivi Uffici di Presidenza possono concordare di procedere congiuntamente. La seduta è presieduta dal Presidente più anziano.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 164-bis (Art. 183) Ispezioni</p> <p><b>1. La Commissione, quando dispone l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione indica i luoghi oggetto dell'ispezione e le finalità della stessa. A tal fine incarica una delegazione, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, fissando un termine per riferire in forma scritta alla Commissione sull'esito dell'ispezione.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 164-bis (Art. 183) Ispezioni</p> <p><b>1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera l'ispezione di uffici della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione indica i luoghi oggetto dell'ispezione e le finalità della stessa. A tal fine incarica una delegazione, composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano, fissando un termine per riferire in forma scritta alla Commissione sull'esito dell'ispezione.</b></p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi

Testo degli articoli del Regolamento interno oggetto di modifica	Testo degli articoli del Regolamento interno come modificati dalla proposta n. 2
<p style="text-align: center;">Art. 164-ter (Art. 184)</p> <p style="text-align: center;">Esibizione di atti e documenti</p> <p><b>1. Il Presidente della Commissione, qualora venga disposta l'esibizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti, invita il Presidente della Regione o il titolare dell'ente o azienda a trasmettere gli atti e documenti richiesti, nel termine prescritto, prorogabile su richiesta motivata dei destinatari dell'invito. In caso di mancata esibizione degli atti e dei documenti richiesti nel termine prescritto, il Presidente della Commissione informa la Commissione medesima per le conseguenti valutazioni.</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 164-ter (Art. 184)</p> <p style="text-align: center;">Esibizione di atti e documenti</p> <p><b>1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando dispone l'esibizione di atti e documenti in possesso della Regione o di enti ed aziende di diritto pubblico da essa dipendenti, indica gli atti e i documenti da esibire, il soggetto che li detiene e fissa il termine entro cui essi devono essere esibiti. Tale termine può essere prorogato su richiesta motivata dei destinatari della richiesta. In caso di mancata esibizione degli atti e dei documenti richiesti nel termine prescritto, il Presidente della Commissione informa la Commissione medesima per le conseguenti valutazioni.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 164-quater (Art. 185)</p> <p style="text-align: center;">Sopralluoghi presso terzi</p> <p><b>1. Qualora la Commissione ritenga opportuno il sopralluogo presso terzi, ne è incaricata una delegazione,</b> composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano; il sopralluogo può essere effettuato solo previa acquisizione del consenso dei terzi interessati e in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 164-quater (Art. 185)</p> <p style="text-align: center;">Sopralluoghi presso terzi</p> <p><b>1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, quando delibera un sopralluogo presso terzi, incarica una delegazione</b> composta in modo da garantire la partecipazione delle opposizioni che lo richiedano; il sopralluogo può essere effettuato solo previa acquisizione del consenso dei terzi interessati e in presenza di giustificati motivi da comunicare al Presidente del Consiglio</p>

Per una chiara comprensione si riporta, tra parentesi, anche la numerazione del testo degli articoli del Regolamento vigente coordinato a fini interni con lo scorrimento degli articoli stessi